**Art. 23.**

**Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a metri 1000 dalla più vicina zona servita, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

**Art. 24.**

**Agevolazioni**

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) i locali ed aree in cui è esercitato pubblicamente il culto: riduzione del 100 % nella parte fissa e nella parte variabile;

b) i locali e le aree adibiti a scuole riconosciute paritarie, nonché i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento: riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile;

c) i locali e le aree adibiti a Case di Riposo che non hanno scopo di lucro : riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile;

d) le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili ricoverato in modo permanente presso una casa di riposo a condizione che l’unità immobiliare stessa non risulti locata o comunque occupata da altro soggetto: riduzione del 100%

c. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

**Art. 25.**

**Cumulo di riduzioni e agevolazioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.